

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. 642/72
e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017**

Repertorio numero 29141/14171

**VERBALE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciannove del mese di aprile duemilaventidue
19 aprile 2022

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 16.00 sedici.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, su designazione degli intervenuti, la presidenza dell'Assemblea della associazione

"Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza"

associazione costituita ai sensi degli arti. 36 e s.s. c.c., con sede in Monza, viale Brianza n.1, codice fiscale 07182370150, (di seguito la "Associazione"), iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontario della Regione Lombardia al n. MB – 2679,

Raffella Fossati, nata a Rho, il 22 novembre 1963, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è stata convocata, con avviso spedito mediante messaggio di posta elettronica in data 4 aprile 2022, a tutti gli aventi diritto in conformità allo statuto, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2022 alle ore 7.00, e in seconda convocazione per questo giorno e ora, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

"1. Adozione statuto ETS."

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale dell'assemblea ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 106 del Decreto Cura Italia.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che in prima convocazione l'assemblea non si è validamente costituita per mancanza del quorum previsto dall'art. 9 dello statuto;
- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente è intervenuta la Vicepresidente Franca Cantù, avendo giustificato la propria assenza i Consiglieri Gianni Selvatico, Paolo Mariani, Gianna Parri, Ivana Gerosa, Lorenzo Fasulo e Mirella Zuddas;
- che è intervenuto il revisore Ortolina Emilio, avendo giustificato la propria assenza i revisori Adriano Bertazzi e Carlo Tartagni;
 - che sono intervenuti, in proprio o per delega gli associati elencati nell'allegato "A";
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia;
- che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto affinché l'Associazione possa assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del

registrato a Milano DP I

il 20 aprile 2022

al n. 32018 s. 1T

con euro 200,00

D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”).

Il Presidente, in particolare, precisa che l’Associazione in quanto organizzazione di volontariato è in fase di migrazione dal Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 117/2017 e dell’art. 31 del D.M. 106/2020.

Ai sensi delle citate norme, l’ufficio regionale del RUNTS, entro 180 giorni decorrenti dal termine della fase di popolamento iniziale del registro (ossia entro il 20 settembre 2022), provvede a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Al riguardo il Presidente ricorda che è presupposto per l’iscrizione nel RUNTS l’adozione di uno statuto conforme alle clausole del Codice del Terzo Settore (“CTS”) e che, quindi, lo statuto dell’Associazione, risalente al 2008, deve essere adeguato al CTS. Nelle more delle verifiche degli uffici del RUNTS il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ritenuto opportuno procedere con il necessario adeguamento dello statuto, così da poter essere in regola al momento delle verifiche che saranno svolte.

Il Presidente precisa che, in ragione della forte riduzione del numero dei volontari dell’Associazione, si ritiene opportuno che la stessa perfezioni la propria iscrizione al RUNTS nella sezione “altri enti del settore” di cui all’art. 46, lett. g) del CTS anziché nella sezione delle organizzazioni di volontariato.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 50 del CTS, è possibile chiedere di migrare da una sezione all’altra del RUNTS.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare, il nuovo testo di statuto che sostituisce il precedente e che recepisce le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore tra le quali, in particolare, l’obbligo dell’utilizzo della locuzione “ETS” nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la possibilità di avvalersi di volontari con il rinvio alla relativa disciplina; l’obbligo di nominare l’Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore; l’obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore; l’obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio in caso di scioglimento.

Al termine dell’esposizione, il Presidente dopo aver dato lettura del nuovo testo di statuto, constata che, con voto palese, l’Assemblea all’unanimità

delibera

- 1. di voler assumere la qualifica di Ente di Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs 117/2017 con l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione di cui all’art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e, di conseguenza,
- 2. di approvare il nuovo testo di statuto illustrato dal Presidente**, sostitutivo del precedente che si allega sotto la lettera “B”;
- 3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni**, come sopra assunte, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità ed autorizzandolo ad adempiere ad

ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare presso il competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017.

Esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30 sedici e trenta.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente con l'allegato statuto, alle ore 16.30 sedici e trenta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciata e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 29141/14171 di Repertorio

Assemblea 19 aprile 2022

ALFIERI	ADRIANA	Presente per delega a Emilio Ottolina
ANGARONI	MARIA GRAZIA	Presente mediante collegamento
BETTINETTI	SILVIA	presente mediante collegamento
CAMESASCA	ROSANNA	Presente mediante collegamento
CANTU'	FRANCA	Presente mediante collegamento
CARBONELL	JOSE'	Presente per delega a Raffaella Fossati
CARELLI	DANILO	Presente per delega a Franca Cantù
CAVALLETTI	GIUSEPPE	Presente mediante collegamento
CONDO' ARENA	GIANFRANCO	Presente mediante collegamento
COSSA	BIANCA	Presente mediante collegamento
CREMASCOLI	GIOVANNI	Presente mediante collegamento
FOSSATI	RAFFAELLA	Presente mediante collegamento
NAVA	PIETRO	Presente mediante collegamento
ORTOLINA	EMILIO	Presente mediante collegamento
ROVAGNATI	ADELE	Presente mediante collegamento
SCAMPINI	IVANA	Presente per delega a Giovanni Cremascoli

F.to: Monica De Paoli

Allegato “B” al n. 29141/14171 di Repertorio

STATUTO della “ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI MONZA E BRIANZA ETS”

Articolo 1 Denominazione

1. È costituita una associazione denominata
“Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza ETS”
(di seguito la **“Associazione”**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in **Monza**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 La Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Associazione si propone di: favorire la diffusione della cultura; promuovere e favorire l'accesso dei cittadini ai musei; promuovere e sostenere le istituzioni museali e i monumenti in particolare sul territorio di Monza e Brianza; promuovere e sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), i), l) del D.Lgs 117/2017, come segue:

- affiancare e promuovere l'attività dei musei nell'ambito del territorio di Monza e Brianza;
- favorire le iniziative mecenatistiche per aumentare le raccolte dei musei e promuovere i restauri delle opere; collaborare in iniziative coerenti con lo scopo dell'associazione, di enti pubblici e privati;
- organizzare mostre e manifestazioni in genere per la diffusione della cultura con particolare attenzione alle persone disagiate e agli abitanti dei quartieri periferici e la valorizzazione dei monumenti di Monza e della Brianza;
- promuovere iniziative di carattere culturale sia in ambito cittadino che in ambito extra comunale;

- partecipare alle decisioni amministrative nelle materie costituenti lo scopo dell'associazione ai sensi delle leggi 6 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990 n. 241, legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche e dello Statuto del comune di Monza;

- organizzare, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite degli associati, le attività di volontariato necessarie ed opportune per la realizzazione di fini di cui ai punti precedenti anche nei riguardi di studenti e di persone anziane e svantaggiate, anche ospiti di comunità locali di assistenza, per il loro inserimento culturale e l'accrescimento del loro benessere psico fisico, eventualmente stipulando per tali scopi convenzioni con enti pubblici e privati;

- proporre ed attuare interventi diretti alla formazione professionale con particolare attenzione ai giovani con difficoltà sociali favorendo il loro inserimento e la loro integrazione culturale.

3.3 La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

3.4 La Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;

3.5 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che (persone fisiche o enti) condividono le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4.2 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il Consiglio Direttivo può nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.7 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall'Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie, per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art.6 – Patrimonio e Fonti di finanziamento

6.1 Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione se istituito;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

6.2 La Associazione finanzia le proprie attività attraverso:

- le quote associative;
- le rendite ed i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- i contributi pubblici e privati;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dal suo incremento;
- i proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- i fondi pervenuti mediante raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (fisico o virtuale) e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione e può,

altresi, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.3 Ogni associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

9.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

9.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati tra gli associati e restano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio.

10.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di essi il Consiglio convocherà l'assemblea per la nomina dei sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito con messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, quarantotto

ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le assemblee.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

10.7 E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere designato dagli intervenuti.

10.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, ed eventualmente il Segretario e Tesoriere determinandone compiti e funzioni.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) redigere il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello sociale nei casi previsti dalla legge;
- e) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati;
- f) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- g) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- h) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- i) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- j) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statuari;
- k) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 12 – Presidente – Vice Presidente

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

12.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

12.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Organo di Controllo e revisione legale

13.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

13.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

13.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi

la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.5 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14

Gratuità delle cariche sociali

14.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente redatto e successivamente depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16- Libri sociali

16.1 Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

16.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 17 - Scioglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ovvero in caso di parere contrario del Registro Unico o di mancanza di indicazioni da parte dell'assemblea a Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Rinvio

18. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del D Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui all'art. 27 bis tab. B del DPR 642/72 e dell'art. 82 del Dlgs. 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 21 ventuno aprile 2022 duemilaventidue.